

Edizione di martedì 18 Febbraio 2020

CASI OPERATIVI EUROCONFERENCE NEWS

Mancata nomina del revisore: quali conseguenze?

di **EVOLUTION**

PATRIMONIO E TRUST

Anche il trasferimento delle partecipazioni a discendenze diverse può beneficiare dell'esenzione

di **Sergio Pellegrino**

DICHIARAZIONI

Come indicare le somme non assoggettate a ritenuta nella CU 2020

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE SUL REDDITO

Scarsi effetti concreti dalla rivoluzione ecologica dell'uso promiscuo – II° parte

di **Fabio Garrini**

DICHIARAZIONI

I casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

di **Laura Mazzola**

CASI OPERATIVI EUROCONFERENCE NEWS

Mancata nomina del revisore: quali conseguenze?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Una S.r.l., pur essendo obbligata, non ha nominato l'organo di controllo entro il previsto termine. Quali conseguenze potrebbero derivare da questa omissione?

Come noto, ai sensi dell'articolo 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019, le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della richiamata disposizione, devono provvedere, se obbligate, a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto al nuovo quadro normativo entro il 16 dicembre 2019 (ovvero entro nove mesi dall'entrata in vigore della norma, prevista per il 16 marzo dello stesso anno).

A tal proposito non può tuttavia ignorarsi che, in questi giorni, è stata annunciata la possibilità di uno slittamento dei termini, i quali verrebbero a coincidere con la scadenza prevista per l'approvazione del bilancio 2019 (ovvero, fine aprile 2020).

Fino a quando la notizia non acquisirà ufficialità, deve tuttavia ritenersi che, ad oggi, risultino ampiamente decorsi i termini previsti, sicché, effettivamente, si rende necessario analizzare le conseguenze connesse alla mancata nomina.

A tal proposito merita di essere richiamato l'articolo 2477, comma 5, cod. civ., in forza del quale, se l'assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Sul punto Unioncamere ha chiarito, con un'apposita nota, che, pur a fronte delle mancate nomine, non procederà automaticamente alla segnalazione al Tribunale, ritenendo opportuno inviare apposta comunicazione alle società obbligate, al fine di sensibilizzarle alla necessità di adeguamento.

Assume poi rilievo il documento emanato dalla Camera di Commercio di Padova in data 11 dicembre 2019, il quale, nel ricordare che gli amministratori sono tenuti a convocare

l'assemblea al fine di deliberare sulla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro il 16 dicembre 2019 (pena l'applicazione delle sanzioni previste, da 1.032 a 6.197 euro), precisa che, se, per qualsiasi motivo, l'assemblea, pur regolarmente convocata, non delibera in merito alla nomina di un organo di controllo o del revisore, è necessario convocare una nuova assemblea.

I motivi per i quali l'assemblea, pur regolarmente convocata, possa non nominare l'organo di controllo sono numerosi e profondamente diversi tra loro: si pensi, ad esempio, al caso in cui l'assemblea non raggiunga il *quorum* costitutivo, oppure vi siano delle divergenze tra i soci, ad esempio per la quantificazione del compenso, oppure infine, il sindaco o revisore, pur essendo stato individuato, accetti l'incarico con riserva, manifestando però il suo rifiuto dopo aver valutato la struttura societaria.

L'avvenuta convocazione nei termini dovrà essere richiamata nel successivo verbale di nomina, nonché nella nota integrativa che accompagnerà il bilancio 2019: in tal modo, infatti, l'Ufficio del Registro delle Imprese potrà individuare i motivi che hanno impedito la nomina, e, in tal modo, escludere la responsabilità degli amministratori.

Tutto quanto appena premesso, dubbi potrebbero sorgere con riferimento alle conseguenze dell'imminente approvazione del bilancio al 31.12.2019 in assenza della relazione del revisore e/o del collegio sindacale (salvo non sia definitivamente concessa l'annunciata proroga).

In merito a tale ultimo aspetto assume rilievo un chiarimento formulato dal Comitato Triveneto dei Notai, nella sua massima I.D.10 del 2011, la quale, seppur risalente, continua ancora oggi ad essere valida. Il Comitato Triveneto dei Notai ha rilevato che la mancanza di un organo di controllo obbligatorio impedisce l'adozione "con piena efficacia" di tutte quelle delibere che presuppongono un'attività da parte del suddetto organo: tra queste, ovviamente, non può essere ignorata la delibera di approvazione del bilancio.

Il Comitato Triveneto dei Notai ha chiarito, inoltre, che tali conclusioni sono valide indipendentemente dai motivi che hanno condotto alla mancata nomina dell'organo di controllo ("impossibilità di funzionamento dell'assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l'incarico"; ecc.).

Il Comitato Triveneto dei Notai, tuttavia, non si è soffermato su quale tipo di invalidità sia connessa a questa fattispecie, ovvero se ricorra un'ipotesi di nullità o di annullabilità della delibera.

Gli effetti dell'una o dell'altra qualificazione non sono di poco conto, posto che, nel primo caso, la nullità è rilevabile anche d'ufficio: ben potrebbe accadere, quindi, che il Tribunale, adito dal Conservatore del Registro delle imprese per la nomina in via sostitutiva, non soltanto nomini l'organo di controllo ma, contestualmente, dichiari la nullità della delibera di approvazione del bilancio.

Sebbene possano essere richiamate alcune pronunce di giurisprudenza che qualificano la fattispecie come un'ipotesi di nullità (Corte d'Appello di Milano, 26.06.1998 e Tribunale di Milano n. 11595/2015), la prevalente giurisprudenza ritiene che la mancanza della relazione del Collegio sindacale determini la mera annullabilità della delibera (Tribunale di Milano n. 1474/2017, Tribunale di Latina 23.03.2011, Tribunale di Napoli 14.12.2007).

Sarebbero quindi legittimati ad impugnare soltanto gli amministratori e i soci, peraltro nel breve termine di 90 giorni. Sul punto, tuttavia, non è ancora possibile individuare un'interpretazione univoca.

PATRIMONIO E TRUST

Anche il trasferimento delle partecipazioni a discendenze diverse può beneficiare dell'esenzione

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA

Scopri le sedi in programmazione >

Il legislatore, sia in ambito civilistico che tributario, guarda con estremo favore al **passaggio generazionale delle aziende di famiglia**, che cerca di agevolare con **misure ad hoc**.

A livello fiscale assume particolare rilevanza in questo campo la disposizione dell'[articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990](#), che consente, a determinate condizioni, di **trasferire complessi aziendali e partecipazioni societarie a coniugi e/o discendenti in esenzione dall'imposta di successione e donazione**.

Mentre per **aziende e partecipazioni in società di persone** l'unico requisito da rispettare è quello del loro mantenimento per un **periodo almeno quinquennale**, per quanto riguarda le **partecipazioni in società di capitali** la disposizione richiede anche che le quote o le azioni oggetto di trasferimento consentano di **acquisire o integrare il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile** da parte dell'avente causa.

Quest'ultima condizione non pone, evidentemente, particolari problematiche nelle situazioni più "lineari", ossia quando la **partecipazione è di controllo sia in capo al soggetto che la trasferisce, sia in capo a quello che la riceve**: è questo, ad esempio, il caso del padre che detiene una quota del 60% in una S.r.l. e la dona al figlio.

L'agevolazione spetta anche qualora la partecipazione **non si possa qualificare come di controllo per il dante causa, ma consenta di acquisire o integrare il controllo in capo all'avente causa**: potrebbe essere la situazione nella quale il figlio già detiene il 25% del capitale di una S.r.l., e riceve dalla madre un ulteriore 30%, o ancora la fattispecie nella quale i genitori hanno ciascuno il 50% delle azioni di una S.p.A. e le donano congiuntamente al figlio.

Ma che cosa succede **se i discendenti sono più d'uno?**

Se, ad esempio, un genitore è **unico socio di una S.r.l. unipersonale** e intende donare le quote ai due figli, **trasferendo il 50% a ciascuno**, evidentemente **non vi sarebbe la possibilità di fruire della misura agevolativa** e vi dovrebbe essere l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate ([circolare n. 3/E/2008](#) e [risoluzione 75/E/2010](#)) ha però indicato che, in questi casi, l'esenzione può spettare comunque, a condizione che le **partecipazioni vengano trasferite in comproprietà fra gli aventi causa**, con la nomina di un **rappresentante comune** che disponga della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**.

In questo ambito molto interessante è una **recente risposta dell'Agenzia delle Entrate** ad un'istanza di interpello ([risposta n. 37 del 7 febbraio 2020](#)) che affronta la situazione di una **holding, costituita nella forma di S.p.A., detenuta da tre fratelli** che vogliono realizzare il **passaggio generazionale a favore dei propri discendenti** beneficiando del regime agevolativo di cui all'[articolo 3, comma 4-ter, del TUS](#).

L'operazione che si intende realizzare si articola in **due passaggi**:

- **conferimento del 100% delle azioni detenute nella holding dai tre fratelli in una costituenda “super holding”,** applicando il regime di realizzo controllato delle plusvalenze disciplinato dall'[articolo 177 del Tuir](#), ricevendo così il 100% delle quote della newco in comunione e nominando un rappresentante comune;
- **successivo trasferimento delle quote della “super holding”** (piena proprietà del 18%; nuda proprietà dell'82% con attribuzione del diritto di voto) ai propri eredi **tramite un unico atto formale in cui confluiscono i tre patti di famiglia** posti in essere dai tre fratelli a beneficio dei rispettivi discendenti.

La **comunione verrebbe conservata** e non sciolta quantomeno per il **periodo di monitoraggio quinquennale** previsto dalla disposizione, con un **rappresentante comune** che rappresenterà l'intero capitale sociale.

La peculiarità del caso è rappresentata dal fatto che **il controllo di diritto viene assunto in comunione, beneficiando dell'esenzione, da soggetti che, sebbene parenti, appartengono a discendenze diverse**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, però, le **cessioni contestuali e congiunte delle partecipazioni** “comportano, in sostanza, il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell'impresa dei genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa”.

Una conclusione di questo tipo, niente affatto scontata, appare di estremo rilievo, consentendo dunque un'**efficiente pianificazione del passaggio generazionale** non soltanto, come nel caso di specie, quando la società è una **società familiare che deve essere trasmessa a diversi rami di**

descendenza, ma anche nel caso in cui la società sia originariamente partecipata da soggetti che non sono familiari.

DICHIARAZIONI

Come indicare le somme non assoggettate a ritenuta nella CU 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >

Entro lunedì 9 marzo 2020 occorre inviare all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai compensi **pagati nel 2019** su cui sono state applicate le ritenute, **oltre ai compensi non assoggettati a ritenuta perché rientranti in regimi agevolati**. L'invio delle certificazioni ai percipienti deve avvenire **entro il 31 marzo**.

La trasmissione telematica delle certificazioni contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2020**.

Si tratta delle ritenute operate sui compensi **pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019** e versate dal 16 febbraio 2019 al 16 gennaio 2020. Le causali relative al lavoro autonomo e redditi diversi più utilizzate sono quelle di seguito riportate:

- A** prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- M** prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1** redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- O** prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (**circolare Inps 104/2001** – riferimento a soggetti d'età superiore ai sessantacinque anni);
- O1** redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (**circolare Inps 104/2001** –

riferimento a soggetti d'età superiore ai sessantacinque anni);

I compensi corrisposti sono indicati nella parte della certificazione relativa ai **dati fiscali**.

Nell'**ammontare lordo corrisposto** (punto 4) va indicato il compenso **al netto dell'Iva** eventualmente dovuta; non fa parte del compenso, e quindi non deve essere indicato, il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle **casse professionali**.

Discorso diverso vale per il **contributo Inps gestione separata** lavoratori autonomi del 4%, addebitato dai professionisti che non possiedono la cassa di previdenza di categoria: in questo caso l'addebito del contributo Inps **fa parte del compenso** ed è **assoggettato a ritenuta d'acconto**.

Nelle certificazioni delle ritenute d'acconto operate sui compensi di **lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**, occorre inoltre indicare le somme che **non sono state assoggettate a ritenuta, specificando la causale** con un determinato **codice** (punto 6).

DATI FISCALI		Anno		Anticipazione		Ammontare lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
2		3		4		5		6	
Codice		Altre somme non soggette a ritenuta				Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto	
6		7		8		9			

Fino allo scorso anno era utilizzato un **unico codice per indicare i redditi non soggetti a ritenuta o esenti** e le somme che non costituiscono reddito; da quest'anno occorre **distinguere tra le diverse situazioni**, utilizzando i codici sotto riportati:

7 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

8 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

Così, ad esempio, i compensi corrisposti a coloro che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** previsto dall'[articolo 27 D.L. 98/2011](#) o ai **nuovi soggetti "minimi forfettari"** di cui all'[articolo 1 L. 190/2014](#), **anche se non assoggettati a ritenuta d'acconto, vanno certificati**, se relativi a reddito di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi. In tal caso, il compenso è indicato nel **punto 4 – Ammontare lordo corrisposto** e il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo **punto 7 – Somme non soggette a ritenuta**, indicando la causale nel **punto 6 (Codice 7 per altri redditi non soggetti a ritenuta)**.

Nell'ipotesi seguente si propone la compilazione dei dati fiscali della certificazione di un **lavoratore autonomo forfettario**, a cui sono stati **corrisposti compensi per 1.000 euro**.

DATI FISCALI		Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
Codice	2	3	4	1.000	5
7	6	7	8	9	10
		Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto	
		1.000			

Allo stesso modo occorre indicare il **codice 7** nel punto 6, per la **quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento)**; l'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#) dispone che “i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, ... i quali corrispondono provvigioni, comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a **rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari**, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito” (23%).

La ritenuta è commisurata ordinariamente al **cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni**. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti, che nell’esercizio della loro attività **si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è commisurata al **venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni**.

Le causali da utilizzare per indicare le **diverse tipologie di provvigioni** sono:

V1 redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

Q provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

S provvigioni corrisposte a commissionario;

T provvigioni corrisposte a mediatore;

U provvigioni corrisposte a procacciatore di affari.

Differenti sono invece la **compilazione del punto 7** nel caso in cui le somme corrisposte si riferiscano, ad esempio, a **somme anticipate in nome e per conto della controparte**.

Tali spese sono comprese nel **punto 4 – Ammontare lordo corrisposto** e ripetute nel

successivo **punto 7 – Somme non soggette a ritenuta**, indicando la causale nel **punto 6 (Codice 8** per **somme che non costituiscono reddito**).

IMPOSTE SUL REDDITO

Scarsi effetti concreti dalla rivoluzione ecologica dell'uso promiscuo – II° parte

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le nuove disposizioni in materia di **benefit** per l'utilizzo delle vetture assegnate **in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti** differenziano la misura dell'impatto fiscale che si viene a creare in capo al dipendente in base al **livello delle emissioni** (in termini di CO2) che caratterizzano tale vettura. Tale dato deve essere riscontrato sulla **documentazione di omologazione della singola vettura**.

Nel [precedente intervento](#) abbiamo analizzato la disciplina, ricordando quali sono le nuove regole, le quali comportano un **aggravio** sulle **v vetture che presentano emissioni maggiori**. Nel presente approfondimento ricorderemo la **decorrenza** della disposizione, osservando come questa, in definitiva, finisce per **disinnescare in buona parte dei casi** ogni effetto della novella normativa.

La decorrenza

In tema di **decorrenza** deve essere osservato come il nuovo [articolo 51, comma 4, Tuir](#), nell'elencare la graduazione del **benefit** in relazione agli scaglioni di emissioni, stabilisca che essi trovino applicazione “*per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020...*”.

A completamento della questione riguardante la **decorrenza** della disposizione va rammentato il contenuto del [comma 633 dell'articolo 1 L. 160/2019](#), il quale testualmente recita: “*Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30*

giugno 2020.”

Risulta quindi evidente che **le nuove misure riguarderanno solo le concessioni in utilizzo effettuate nella seconda parte del 2020**. Quindi:

- **nessun effetto si produrrà per i veicoli già concessi in utilizzo alla data di entrata in vigore della disposizione** (sarebbe infatti risultato oltremodo penalizzante un'applicazione anche a tali soggetti, posto che le vetture concesse non possono essere facilmente sostituite nel breve termine con vetture con minori emissioni),
- ma addirittura sarà possibile **procedere a nuove concessioni nei primi 6 mesi del 2020** utilizzando le precedenti misure. Questa seconda previsione è stata inserita probabilmente per tenere conto di vetture già oggetto di ordine ma non ancora consegnate; ciò posto, non pare vi sia alcun motivo per non applicarla anche a vetture che siano ordinate nei primi 6 mesi del 2020 (purché ovviamente, come detto, entro il 30 giugno, avvenga anche la **concessione in utilizzo**).

La norma non regolamenta il caso della vettura oggi concessa in uso al dipendente che dovesse **tornare della disponibilità dell'azienda** (ad esempio perché il rapporto con il dipendente dovesse interrompersi); la concessione ad altro dipendente effettuato successivamente al 30 giugno 2020 non è chiaro se dovrà essere assoggettato alle **nuove misure ovvero alle previgenti**.

A questo punto pare utile riflettere circa gli effetti che si avranno dal 2020, considerando che **nulla cambia** (nel senso che la misura del *benefit* tassabile è uguale a quella precedentemente in vigore, pari al 30%) in relazione alle **vetture comprese nel range di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km**.

Osservando le caratteristiche delle autovetture attualmente in circolazione (al riguardo si può far riferimento alla documentazione pubblicata sul sito del ministero dello sviluppo economico) si deve notare **come i veicoli prodotti negli anni scorsi presentino emissioni spesso superiori al limite di 160 g/km di CO₂, soprattutto se suv**. Al contrario, verificando le emissioni delle **vetture oggi in produzione**, ci si accorge che **vetture anche di significativa cilindrata rimangono nel range esaminato**.

Il fatto che la nuova disciplina interessa **veicoli di nuova immatricolazione**, quindi, **ne limita di molto la portata**.

Ora, è evidente come non sia affatto possibile trarne una regola generale, in quanto ogni veicolo deve essere oggetto di una specifica verifica, ma è evidente, tra i veicoli attualmente in commercio, **molti di questi, anche di non ridotta cilindrata, rientrano nel range 60-160 g/km di CO₂**. Tali veicoli, se saranno concessi in utilizzo promiscuo, sconteranno un **benefit** pari alla precedente misura del 30%.

Allo stesso tempo va detto che **pochissimi veicoli** (solo alcuni di quelli ibridi, oltre ovviamente

a quelli a trazione interamente elettrica) **presentano emissioni sotto i 60 g/km di CO2**, e quindi potranno beneficiare della **riduzione al 25% del benefit**.

In definitiva è possibile affermare per la quasi totalità di vetture di **media cilindrata** la riforma non ha comportato **alcun effetto**.

DICHIARAZIONI

I casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Non sempre il contribuente è obbligato alla **presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Infatti, il contribuente deve presentare il modello 730, ovvero il modello Redditi PF, solo se, nel periodo d'imposta di riferimento, ha **conseguito redditi e non rientra nelle ipotesi di esonero**.

In particolare, il contribuente è **esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi** nelle ipotesi in cui possegga i seguenti redditi relativi a:

- **abitazione principale e relative pertinenze**;
- **altri fabbricati non locati**, purché tali fabbricati non siano situati nello stesso comune dell'abitazione principale;
- **lavoro dipendente o di pensione**, purché siano corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- **lavoro dipendente o pensione**, anche corrisposti da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, compresi i lavori a progetto;
- **redditi esenti**, quali le rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte a militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani (affetti da lebbra) e pensioni sociali;
- **redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (esclusi quelli soggetti a cedolare secca);
- **redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta**, ad esempio, le provvigioni ricevute dagli incaricati alle vendite.

Si precisa che il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anche se detiene l'**abitazione principale**, con le **relative pertinenze**, e ha percepito, per il medesimo periodo d'imposta, redditi di lavoro dipendente o di pensione.

Vi sono poi dei casi di esonero configurabili nonostante il possesso di alcuni redditi, purché rientranti in determinati **limiti**.

In particolare, i limiti sono i seguenti:

- **500 euro di reddito relativo a terreni e/o fabbricati**, compresa l'abitazione principale soggetta ad Imu;
- **8.000 euro di reddito di lavoro dipendente o assimilato**, ad esclusione dell'abitazione principale, purché il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- **8.000 euro di reddito di pensione**, ad esclusione dell'abitazione principale, purché il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- **7.500 euro di redditi di pensione, maggiorati di 185,92 euro di reddito relativo a terreni e da reddito relativo ad abitazione principale**, purché il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- **8.000 euro di redditi di pensione e altre tipologie di reddito**;
- **8.000 euro di assegno periodico corrisposto dal coniuge e altre tipologie di reddito**;
- **4.800 euro di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi** per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro;
- **30.658,28 euro di compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche**.

L'esonero, determinato in base ai limiti indicati, non si applica se il contribuente deve **restituire**, anche parzialmente, il **bonus Irpef**.

In generale, è **esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede redditi** per i quali è dovuta un'**imposta non superiore a 10,33 euro**, determinata quale differenza tra l'imposta linda e le detrazioni per carichi di famiglia o per redditi di lavoro dipendente, pensioni e/o altri redditi, e le ritenute.